



Diritto d'autore e diritti connessi e libertà di informazione e stampa. Con la sentenza *Funke Medien*, la Corte di Giustizia si pronuncia sul diritto di riproduzione e sulle relative eccezioni e limitazioni in tema di pubblicazione di documenti ufficiali classificati

📅 14/01/2020

📖 PROPRIETÀ INTELLETTUALE, PROSPETTIVE, CONTENZIOSO

Roberto A. Jacchia
Marco Stillo

In data 29 luglio 2019, la Corte di Giustizia si è pronunciata nella Causa C-469/17, *Funke Medien NRW GmbH* contro *Repubblica federale di Germania*, sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera a), dell'articolo 3, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della

Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione¹. La domanda pregiudiziale era stata presentata nell'ambito di una controversia tra la *Funke Medien NRW GmbH* ("Funke Medien") e la

¹ GUUE L 167 del 22.06.2001.

Bundesrepublik Deutschland (Repubblica federale di Germania) in merito alla pubblicazione da parte della Funke Medien di taluni documenti “classificati a diffusione ristretta” redatti dal governo tedesco.

Nel settembre 2012 la Funke Medien, casa editrice che gestisce il portale *Internet* del quotidiano *Westdeutsche Allgemeine Zeitung*, aveva richiesto con esito negativo l'accesso ad alcuni rapporti militari, denominati *Unterrichtung des Parlaments* (informativa al Parlamento; “UdP”), sullo stato degli interventi della *Bundeswehr* (esercito federale) all'estero e sulle evoluzioni verificatesi nelle zone d'intervento, redatti tra il 1° settembre 2001 e il 26 settembre 2012². Ciononostante, la Funke Medien era riuscita a procurarsi gran parte delle UdP, pubblicandole in seguito sotto il nome di *Afghanistan Papiere* (documenti sull'Afghanistan) e rendendole consultabili sul suo sito *Internet*. Il Governo tedesco aveva proposto un'azione inibitoria nei confronti della

Funke Medien per violazione del suo diritto d'autore sulle UdP, che era stata accolta dal *Landgericht Köln* (Tribunale del Land di Colonia). A seguito del rigetto del suo appello avverso tale decisione da parte dell'*Oberlandesgericht Köln* (Tribunale superiore del Land di Colonia), la Funke Medien aveva proposto ricorso per cassazione (*Revision*) dinanzi al *Bundesgerichtshof* (Corte federale di giustizia; “giudice del rinvio”) la quale, nutrendo dubbi sull'interpretazione dell'articolo 2, lettera a)³, dell'articolo 3, paragrafo 1⁴, e dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere c) e d)⁵, della Direttiva 2001/29, letti alla luce dei diritti fondamentali, ed in particolare della libertà di informazione e della libertà di stampa, aveva deciso di sospendere il procedimento e di proporre alla Corte di Giustizia tre questioni pregiudiziali.

Con la prima questione, il giudice del rinvio aveva chiesto se, in sostanza, le disposizioni riguardanti il diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al

² Le UdP sono rapporti redatti settimanalmente sullo stato degli interventi militari all'estero e sulle evoluzioni verificatesi nelle zone d'intervento. Tali rapporti sono trasmessi a determinati deputati del Parlamento federale, ad unità del Ministero federale della Difesa e ad altri ministeri interessati, nonché ad alcuni servizi posti sotto l'autorità del predetto Ministero. Le UdP sono considerate “documenti classificati – Riservato”, qualifica corrispondente al livello di riservatezza più basso tra i quattro previsti. Il Governo pubblica anche versioni sintetiche delle UdP denominate “*Unterrichtung der Öffentlichkeit*” (“informativa al pubblico”), accessibili senza restrizioni.

³ L'articolo 2 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di riproduzione”, alla lettera a) dispone: “... Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere...”.

⁴ L'articolo 3 della Direttiva 2001/29, intitolato “Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti”, al paragrafo 1 dispone: “... Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente...”.

⁵ L'articolo 5 della Direttiva 2001/29, intitolato “Eccezioni e limitazioni”, al paragrafo 3, lettere c) e d) dispone: “... Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell'autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico...”.

pubblico riconosciuto agli autori, compresa la messa a disposizione delle loro opere al pubblico, e le eccezioni e limitazioni di tali diritti, lascino un margine di discrezionalità in sede di recepimento nel diritto nazionale.

La Corte ha preliminarmente ricordato come in forza del principio del primato del diritto dell'Unione il fatto che uno Stato membro invochi disposizioni di diritto nazionale, quand'anche di rango costituzionale, non può sminuire l'efficacia del diritto dell'Unione nel territorio di tale Stato⁶. Pertanto, in sede di recepimento deve essere raggiunto il livello di protezione dei diritti fondamentali previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea ("Carta")⁷, indipendentemente dal margine di discrezionalità di cui gli Stati membri dispongano. Peraltro, in una situazione in cui l'operato degli Stati membri non sia del tutto determinato dal diritto dell'Unione, le rispettive autorità e giudici potranno applicare gli *standard* nazionali di tutela dei diritti fondamentali a condizione che ciò non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come

interpretata dalla Corte, né il primato, l'unità e l'effettività del diritto dell'Unione⁸.

Nel caso concreto, la Direttiva 2001/29 armonizza soltanto taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, e numerose sue disposizioni rivelano l'intenzione del legislatore europeo di riconoscere un margine discrezionale agli Stati membri a livello di attuazione⁹. Più particolarmente, gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 1, definiscono in modo preciso i diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico di cui godono i titolari del diritto d'autore nell'Unione, senza alcuna condizione né riserva di intervento di atti nazionali. Di conseguenza, tali disposizioni costituiscono misure di armonizzazione completa dei diritti ivi previsti¹⁰.

L'articolo 5 della Direttiva 2001/29, invece, ai paragrafi 2¹¹ e 3 prevede un elenco di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico. Nello specifico, sebbene l'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della Direttiva 2001/29 non armonizzi in modo completo la portata delle eccezioni

⁶ CGUE 26.02.2013, Causa C-399/11, *Melloni*, punto 59.

⁷ L'articolo 51 della Carta, intitolato "Ambito di applicazione", dispone: "... Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze. BIS La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la Comunità e per l'Unione, non modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati...".

⁸ CGUE 26.02.2013, Causa C-399/11, *Melloni*, punto 60.

⁹ CGUE 05.03.2015, Causa C-463/12, *Copydan Båndkopi*, punto 57.

¹⁰ CGUE 20.11.2001, Cause riunite C-414/99 a C-416/99, *Zino Davidoff e Levi Strauss*, punto 39; CGUE 12.11.2002, Causa C-206/01, *Arsenal Football Club plc contro Matthew Reed*, punto 43.

¹¹ L'articolo 5 della Direttiva 2001/29 al paragrafo 2 dispone: "... Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all'articolo 2 per quanto riguarda:

a) le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti scolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso;

b) le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell'applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all'articolo 6 all'opera o agli altri materiali interessati;

c) gli atti di riproduzione specifici effettuati da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei o archivi che non tendono ad alcun vantaggio economico o commerciale, diretto o indiretto;

d) le registrazioni effimere di opere realizzate da organismi di diffusione radiotelevisiva con i loro propri mezzi e per le loro proprie emissioni; la conservazione di queste registrazioni in archivi ufficiali può essere autorizzata, se hanno un eccezionale carattere documentario;

e) le riproduzioni di emissioni radiotelevisive effettuate da istituzioni sociali pubbliche che perseguano uno scopo non commerciale, quali ospedali o prigionieri, purché i titolari dei diritti ricevano un equo compenso...".

e delle limitazioni previste¹², il margine di discrezionalità degli Stati membri a livello di attuazione è circoscritto sotto diversi aspetti. Gli Stati Membri sono infatti tenuti al rispetto del principio di proporzionalità, in base al quale le misure adottate devono essere idonee a realizzare lo scopo perseguito dalla Direttiva e non andare oltre quanto è necessario per raggiungerlo¹³. Inoltre, è fatto loro divieto di compromettere gli obiettivi della Direttiva 2001/29, consistenti nel garantire un livello elevato di tutela a favore degli autori e un corretto funzionamento del mercato interno¹⁴. Infine, l'articolo 5, paragrafo 5¹⁵ della Direttiva subordina le eccezioni e limitazioni a determinate condizioni che non devono essere in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera e non devono arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare del diritto. Di conseguenza, mentre l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29 costituiscono misure di armonizzazione completa dei diritti sostanziali ivi previsti, ciò non vale per la lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 5 della stessa Direttiva.

Con la seconda questione, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se, in sostanza, il giudice nazionale, nell'ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare tra i diritti esclusivi dell'autore di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29 e

quelli degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della medesima Direttiva, possa discostarsi da un'interpretazione restrittiva di queste ultime disposizioni a vantaggio di una che tenga pienamente conto della necessità di rispettare la libertà di espressione e di informazione, garantita dall'articolo 11 della Carta¹⁶.

Secondo la Corte, nel recepire la Direttiva 2001/29 le autorità e i giudici degli Stati membri devono non solo interpretare il proprio diritto nazionale in modo conforme alla Direttiva medesima, ma anche interpretazioni che entrino in conflitto con i suddetti diritti fondamentali o con altri principi generali del diritto dell'Unione¹⁷. Nel caso concreto, poiché l'articolo 5 della Direttiva ha lo scopo di assicurare un giusto equilibrio tra, da un lato, i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, che sono a loro volta oggetto di un'interpretazione ampia¹⁸ e, dall'altro, i diritti e gli interessi degli utenti di opere e altri materiali protetti, l'interpretazione delle eccezioni e delle limitazioni previste deve consentire di salvaguardare il loro effetto utile e di rispettarne la finalità.

Nello specifico, poiché la Funke Medien ha non soltanto pubblicato le UdP sul proprio sito Internet, ma le ha anche presentate in forma organizzata, corredandole di didascalie introduttive, di *link* aggiuntivi e di un invito a interagire, e

¹² Si vedano i punti 43-44 della sentenza.

¹³ CGUE 01.12.2011, Causa C-145/10, *Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri*, punti 105-106.

¹⁴ *Ex multis*, CGUE 01.12.2011, Causa C-145/10, *Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri*, punto 107; CGUE 10.04.2014, Causa C-435/12, *ACI Adam BV e a. contro Stichting de ThuisKopie e Stichting Onderhandeligen ThuisKopie vergoeding*, punto 34; CGUE 14.02.2017.

¹⁵ L'articolo 5 della Direttiva 2001/29 intitolato "Eccezioni e limitazioni", al paragrafo 5 dispone: "... Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare...".

¹⁶ L'articolo 11 della Carta, intitolato "Libertà di espressione e d'informazione", dispone: "... Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati...".

¹⁷ *Ex multis* CGUE 29.01.2008, Causa C-275/06, *Promusicae*, punto 70; CGUE 27.03.2014, Causa C-314/12, *UPC Telekabel Wien*, punto 46; CGUE 16.07.2015, Causa C-580/13, *Coty Germany*, punto 34.

¹⁸ CGUE 162016, Causa C-301/15, *Soulier e Doke*, punto 34.

nell'assunto di poter qualificare le stesse come "opere" ai sensi dell'articolo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 1, della Direttiva 2001/29, secondo la Corte la pubblicazione di tali documenti ricade nell'ambito dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, purché siano soddisfatte le altre condizioni in essa previste, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

Con la terza questione, infine, il giudice del rinvio aveva chiesto alla Corte se, in sostanza, la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all'articolo 11 della Carta, possano giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della Direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'autore, previsti rispettivamente all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1.

Secondo la Corte, le eccezioni e le limitazioni di cui all'articolo 5 paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), della Direttiva 2001/29 privilegiano l'esercizio del diritto alla libertà di espressione degli utenti di materiali protetti e alla libertà di stampa rispetto all'interesse dell'autore dell'opera ad opporsi al suo utilizzo, garantendo ad ogni modo a quest'ultimo il diritto di veder menzionato il suo nome¹⁹. Tuttavia, consentire agli Stati membri di introdurre ulteriori eccezioni e limitazioni pregiudicherebbe l'effettività dell'armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi e l'obiettivo di certezza del diritto perseguito dalla Direttiva, il cui articolo 5 mira a garantire il corretto funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d'autore²⁰. Inoltre,

l'esigenza di coerenza nell'attuazione delle suddette eccezioni e limitazioni ne risentirebbe se gli Stati membri potessero prevederne di diverse²¹.

Per questi motivi, la Corte ha dichiarato che:

"L'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell'articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.

La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell'autore, di cui rispettivamente all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.

Il giudice nazionale, nell'ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti

¹⁹ CGUE 01.12.2011, Causa C-145/10, *Eva-Maria Painer contro Standard VerlagsGmbH e altri*, punto 135.

²⁰ Il considerando (31) della Direttiva 2001/29 dispone: "...Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. (...) Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno...".

²¹ CGUE 12.11.2015, Causa C-572/13, *Hewlett-Packard Belgium SPRL contro Reprobel SCRL*, punti 38-39.

esclusivi dell'autore di cui all'articolo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall'altro, deve fondarsi su un'interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia

pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea".



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Marco Stillo

ASSOCIATE

 m.stillo@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com